

ASSOCIAZIONE "TERRE BLU" - LIBRO VERBALI ASSEMBLEA
VERBALE N° 8 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA



Il giorno 10 febbraio 2020, alle ore 18,00, in seconda convocazione, presso la sede dell'Associazione, sono presenti i soci Giuseppe Coppola (Presidente), Maria Luisa Laudicina (Vicepresidente), Tiziana Carusone (Segretario), Pasquale Coppola (socio ordinario), Claudio Cennamo (socio fondatore), Francesco Basile (socio sostenitore), Antonella Varone (socio sostenitore), Maria Teresa Gentile (socio sostenitore), Annamaria Di Gennaro (socio sostenitore).

Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

- modificazione di statuto di associazione per adempimenti previsti dal D.L. 117 del 07/2017

Il Presidente informa di aver fatto richiesta alla Regione Campania per l'iscrizione dell'Associazione nel registro delle APS e di aver ricevuto comunicazione di motivi ostativi (ai sensi dell'articolo 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241), che si allega.

Rendendosi dunque necessario modificare nuovamente lo statuto onde rimuovere i motivi ostativi anzidetti, dà lettura della bozza del nuovo Statuto.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, condivide le modifiche apportate e approva all'unanimità il nuovo documento invitando il Presidente a provvedere a quanto necessario.

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 20,30 il Presidente scioglie la seduta.

Giuseppe Coppola (Presidente)

Tiziana Carusone (Segretario)

Statuto Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

1) E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*:

Terre Blu APS, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Caserta e con *durata illimitata*.

L'Associazione è stata costituita il 20 febbraio 2015 con il nome "Muse Infedeli", poi modificato con l'attuale denominazione "Terre Blu" registrata in data 3.05.2016.

L'Associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale ed operativa senza necessità di integrare la presente scrittura.

2) L'utilizzo dell'acronimo ETS ovvero della locuzione "Ente del Terzo Settore" è sospensivamente condizionato alla iscrizione della associazione al Registro unico nazionale Terzo settore nelle cui more continuano ad applicarsi per l'associazione le norme prevalenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

1) L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati*:

- Organizzare e gestire attività culturali e artistiche, di promozione e diffusione della cultura, anche in relazione al design, all'artigianato, alle attività produttive ed enogastronomiche attraverso mostre, pubblicazioni, dibattiti, seminari, laboratori, rassegne e festival, ivi compresi il cinema e l'audiovisivo e tutte le altre azioni ritenute idonee a perseguire lo scopo.

- Svolgere attività di studio e ricerca in campo artistico, scientifico, sociale ed economico anche attraverso la realizzazione di prodotti editoriali, audiovisivi e cinematografici, la pubblicazione di libri e riviste cartacei e digitali.

- Realizzare laboratori, ospitare artisti, studenti ed esponenti del mondo della cultura onde realizzare manufatti con finalità didattiche e/o di sperimentazione e ricerca.

- Svolgere attività di educazione, istruzione, formazione professionale e alta formazione, anche rivolta ai disoccupati o in cerca di prima occupazione, svolgere attività di sostegno alle persone con disabilità, promuovere l'aggiornamento, la riqualificazione dei lavoratori, l'orientamento, l'inserimento sociale e l'avviamento al lavoro di soggetti peculiari quali portatori di menomazioni fisiche o sensoriali o abbisognevole di rieducazione, come ad esempio tossicodipendenti e detenuti. Svolgere e sostenere attività finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

- Svolgere attività culturali, ricreative e sportive con particolare riferimento ai giovani. Promuovere politiche e linee di indirizzo che valorizzano i giovani e ne sostengono i percorsi di crescita personale e professionale, di autonomia ed il loro inserimento scolastico ed occupazionale; prevenire e contrastare il disagio giovanile, i fattori di rischio e la devianza.

- Perseguire l'inclusione sociale, l'innovazione, la sostenibilità ambientale, la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; la valorizzazione delle identità locali e la promozione turistica e socio-economica dei sistemi territoriali a scala regionale, nazione e internazionale.

2) L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3) L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con l'apposito Decreto ministeriale di cui al medesimo art. 6 CTS.

In via sussidiaria e non prevalente, per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì (pur non avendo fini di lucro) svolgere delle attività economiche (per esempio: vendita, pubblicità) purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Potrà stipulare convenzioni con gli Enti locali e le Regioni, con Enti pubblici e privati, istituzioni universitarie, scolastiche e centri di ricerca. Sono previsti canoni o contratti particolari tra l'associazione e quegli organismi, anche non associati, che utilizzeranno le strutture associative ai fini previsti dagli scopi dell'Associazione indicati dal presente statuto. L'Associazione potrà partecipare a gare pubbliche e private per il finanziamento e/o l'appalto di servizi di assistenza tecnica e/o professionale a sostegno e per la realizzazione di azioni, iniziative e progetti per lo sviluppo territoriale. Potrà aprire sedi operative dove svolgere attività.

4) L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* ai sensi dell'art. 7, co 2 CTS attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

- 1) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
- 2) Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 3) Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore.
- 4) L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- 5) La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
- 6) L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 7) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- 8) Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. 9) Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) **Soci fondatori**: coloro i quali hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo.
- b) **Soci onorari**: coloro i quali, avendo acquisito particolari meriti nell'ambito delle attività collegate ai fini dell'Associazione, vengono nominati dall'Assemblea degli associati.
- c) **Soci sostenitori**: coloro i quali (Enti Pubblici o privati), con il loro apporto, contribuiscono al potenziamento economico e/o culturale dell'Associazione attraverso il pagamento di una quota straordinaria o attraverso lo svolgimento di attività, anche di natura intellettuale, ritenute di particolare importanza da Consiglio Direttivo.
- d) **Soci ordinari**: coloro i quali fanno domanda di ammissione al Consiglio direttivo dell'Associazione e si impegnano al pagamento delle quote sociali così come determinate dal Consiglio stesso.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

- 1) Gli associati hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- 2) Gli associati hanno l'*obbligo* di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

- 1) La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
- 2) La perdita della qualità di socio può avvenire per:
 - a) morosità;
 - b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari;
 - c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

d) per comportamento scorretto.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e hanno effetto immediato. È ammesso il ricorso all'Assemblea; in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione sono, salvi i rimborsi spese e le indennità di trasferta e se non diversamente deliberato, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

ART. 6 - Organi

1) Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

ART. 7 - Assemblea

1) Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

2) Ciascun associato ha *un voto*.

3) Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

4) La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, o mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 10 giorni prima, oppure mediante comunicazione tramite posta elettronica o Sms, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

5) L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

6) L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un terzo degli associati.

7) L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati* così come al precedente art. 5;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8) L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

9) L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti.

10) Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 - Organo di amministrazione

1) L'Organo di amministrazione, o Consiglio Direttivo, *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

2) Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - 3) L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 5 anni e *rieleggibili*.
- Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Procede alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di istruzione, direzione o professionali possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo.
- 4) La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
 - 5) L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
 - 6) Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
 - 7) Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
 - 8) Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - Presidente

- 1) Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 2) Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
- 3) Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- 4) Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
- 5) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
- 6) Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - Organo di controllo

- 1) L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
- 2) I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3) L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 4) L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- 5) L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 Cts, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 6) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - Revisione legale dei conti

- 1) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 - Patrimonio

1) Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

- 1) L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 2) Si applica in ogni caso l'art. 8 Cts.

ART. 14 - Risorse economiche

1) L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 - Bilancio di esercizio

- 1) L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
- 2) Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16 - Libri

- 1) L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione (Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e collabora alla gestione dell'Associazione e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi);
 - registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- 2) Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità previa richiesta indirizzata al Presidente concordando con il Segretario il giorno e l'ora.

ART. 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

- 1) In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- 2) Nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale secondo quanto stabilito dall'art. 3, co. 1, lett. l) della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
- 3) L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 - Rinvio

1) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente è il originale
dell'atto registrato al n. 552
Versati diritti per € 552,00
Caserta 19.02.2020

